



**COMUNI DI**

## **Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere**

**(approvato con deliberazione C.d.A. n. 35 ed Assemblea n. 19 del 26/05/2021)**

### **CAPITOLO PRIMO**

#### **(Natura giuridica, costituzione ed attribuzione dell'Assemblea Consortile)**

##### **Art. 1 | Natura giuridica**

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Costituisce la sede istituzionale nella quale i Comuni consorziati mediano e sintetizzano gli interessi politici, economici e sociali rappresentati.

##### **Art. 2 | Composizione**

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni che aderiscono al Consorzio o da loro delegati.
2. Ai fini della convocazione della prima Assemblea e dei relativi adempimenti, le funzioni di presidenza saranno svolte dal Sindaco del Comune con la maggiore dimensione demografica.
3. Il Sindaco può delegare la propria rappresentanza nell'Assemblea a un suo Assessore o ad un suo Consigliere.
4. La delega presentata in forma scritta deve essere indirizzata al Presidente dell'Assemblea e deve pervenire almeno 24 ore prima dell'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza ed imprevedibilità. In questi casi potrà essere inviata il giorno stesso dell'adunanza, prima del suo inizio.
5. La delega può essere limitata ad una singola seduta o può avere carattere permanente per tutta la durata del Consorzio. In questo ultimo caso la delega deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno solare.
6. I componenti dell'Assemblea non percepiscono compensi connessi alla carica presso il Consorzio.

##### **Art. 3 | Durata**

1. L'Assemblea cesserà le sue funzioni nel momento in cui il Consorzio verrà sciolto o arriverà a naturale scadenza.
2. I componenti dell'Assemblea rimangono in carica un quinquennio e cessano dall'incarico al venir meno del mandato di Sindaco.
3. Si procede all'anticipato rinnovo dell'Assemblea consortile nel caso in cui, a seguito di elezioni amministrative, nello stesso anno solare vengano rinnovati i Consigli comunali di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'Assemblea.



**COMUNI DI**

#### **Art. 4 | Ineleggibilità e incompatibilità**

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Assemblea consortile coloro che si trovino, nei confronti del Consorzio, in condizioni di incompatibilità analoghe a quelle previste per i consiglieri comunali nei confronti del Comune.
2. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Assemblea consortile coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

#### **Art. 5 | Cessazione – Decadenza**

1. Il Presidente e i componenti dell'Assemblea cessano dalla carica per scadenza del mandato o nei casi di decadenza previsti dall'art. 58 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.

#### **Art. 6 | Competenze**

1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli Enti consorziati, è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nel cui seno sono rappresentati gli interessi relativi alle funzioni e ai servizi di competenza del Consorzio.
2. L'Assemblea adotta tutte le modifiche della Convenzione e dello Statuto.
3. L'Assemblea:
  - a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
  - b) pronuncia la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
  - c) entro 10 giorni dalla decadenza del Consiglio di Amministrazione, determinata da dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo della metà + 1 dei componenti del medesimo Consiglio, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;
  - d) può revocare il Consiglio di Amministrazione a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 dei componenti della medesima Assemblea. La revoca deve essere disposta nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e approvata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata delle quote. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione;



**COMUNI DI**

e) dispone la surrogazione del Presidente e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione entro venti (20) giorni dalla presentazione delle dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina;

f) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità del Consorzio;

g) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

h) stabilisce i criteri generali per la nomina del Direttore.

4. L'Assemblea, inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

a) stabilisce i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dotazione delle risorse umane e finanziarie necessari e per il funzionamento del Consorzio;

B) determina i criteri per il calcolo del valore economico delle risorse logistiche, materiali e umane eventualmente messe a disposizione del Consorzio da parte dei Comuni;

C) valuta le modifiche territoriali e qualitative del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;

D) approva il Bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto e gli atti di programmazione;

E) approva il Piano Sociale di Zona, il Piano territoriale di lotta alla povertà ed eventuali altri Piani o Programmi attinenti alle sue specifiche funzioni;

F) delibera la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento;

G) stipula le convenzioni previste dallo Statuto e gli accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del Consorzio, nonché eventuali ulteriori convenzioni con Enti pubblici di cui valutasse l'opportuno coinvolgimento;

H) approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;

I) stabilisce i criteri per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;

L) adotta i seguenti strumenti per la gestione unitaria delle sue funzioni:

- il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;



**COMUNI DI**

-il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, sulla base dell'apposito schema di cui all'allegato 2 dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751;

- il regolamento di contabilità della gestione delle risorse umane e finanziarie;

- il regolamento per la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti che erogano prestazioni nell'ambito dei servizi alla persona, nel rispetto della normativa regionale;

- la Carta sociale del cittadino e la Carta dei servizi sociali di cui agli articoli 56 e 57 della citata Legge Regionale n. 11/2016.

5. Tutti gli atti assunti dall'Assemblea sono pubblicati sul sito web istituzionale del Consorzio e sono a disposizione in forma cartacea presso la sede del Consorzio. Essi sono inoltre pubblicati nelle forme di legge dai Comuni consorziati.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **(Il Presidente ed i Consiglieri)**

#### **Art. 7 | Il Presidente e il Vicepresidente elezione**

1. Il Presidente dell'Assemblea è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e assume funzioni di piena rappresentanza del Consorzio.

2. È eletto per un quinquennio a scrutinio palese dall'Assemblea e decade con la scadenza del suo mandato.

3. L'elezione del Presidente avviene con maggioranza qualificata nella prima adunanza del consorzio.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

5. In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vicepresidente assume le funzioni di Presidente f.f. il componente dell'Assemblea più anziano di età.

6. Il Vicepresidente è eletto per un quinquennio a scrutinio palese dall'Assemblea e decade con la scadenza del suo mandato.

#### **Art. 8 | Consiglieri**

1. Ciascun componente dell'Assemblea può delegare la propria rappresentanza ad un Assessore o ad un suo Consigliere. La delega presentata in forma scritta deve essere indirizzata al Presidente e deve pervenire almeno 24 ore prima della riunione, fatti salvi casi di urgenza ed imprevedibilità. In questi casi si potrà inviare il giorno stesso dell'adunanza, prima del suo inizio.
2. La delega può essere limitata ad una singola seduta o può avere carattere permanente per tutta la durata del mandato.



**COMUNI DI**

3. I Componenti contribuiscono al buon andamento delle riunioni, fornendo il proprio apporto alla discussione dei punti all'o.d.g.
4. Hanno il dovere di agire in modo informato: studiano i materiali allegati all'o.d.g e approfondiscono le tematiche in discussione al fine di esprimere il proprio voto in modo consapevole.
5. Mettono a disposizione del Consorzio le proprie competenze e la propria esperienza professionale.
6. Si fanno promotori presso l'Assemblea di iniziative che possano essere di rilevanza e utilità per l'intera comunità professionale.

## **CAPITOLO TERZO**

### **(Riunioni dell'Assemblea)**

#### **Art. 9 | Adunanza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio con la relativa programmazione annuale e pluriennale, del Conto consuntivo e l'approvazione degli interventi e servizi sociali previsti nel Piano Sociale di Zona o proposti dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta delle quote partecipative.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
5. Le deliberazioni sono validamente approvate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta.
6. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese con le eccezioni di legge.
7. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

#### **Art. 10 | Convocazioni**

1. L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
2. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 20 giorni, qualora la richiesta pervenga da 1/3 dei Sindaci dei Comuni consorziati. Gli argomenti proposti sono inseriti nell'ordine del giorno.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché della data, dell'ora e del luogo della seduta.
4. Gli avvisi devono essere recapitati ai Sindaci, via PEC o altro mezzo utile che certifichi la ricezione presso la sede dei rispettivi Comuni.
5. La convocazione deve avvenire almeno:
  - a) cinque giorni prima dell'adunanza, nelle sessioni ordinarie;
  - b) tre giorni prima dell'adunanza, nelle sessioni straordinarie;
  - c) 24 ore prima dell'adunanza, nei casi di necessità e urgenza.



**COMUNI DI**

6. Tutte le convocazioni, contestualmente alla trasmissione ai Sindaci degli Enti consorziati, sono pubblicate sul sito web del Consorzio; ogni Comune è tenuto a pubblicare le convocazioni nelle forme di legge.
7. In caso di approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, la documentazione inerente gli atti deve essere fatta pervenire ai Comuni almeno 7 giorni prima della data di convocazione.
8. Gli atti relativi all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione dei componenti dell'Assemblea mediante invio in allegato alla convocazione.

### **Art. 11 | Validità**

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei Componenti, espressa in forma millesimale. Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. La richiesta di verifica del numero legale può essere richiesta da ogni componente. Tale verifica avviene per appello nominale.

### **Art. 12 | Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e convoca l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e presiede le sedute, firma le deliberazioni ed il verbale di ogni seduta.
2. Spetta al Presidente:
  - A) Aprire e chiudere le sedute, assicurare il buon andamento dei lavori, far osservare il Regolamento, concedere la facoltà di parlare, dirigere e moderare la discussione;
  - b) controllare l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
  - c) compiere gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
  - d) esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente, mette a disposizione la documentazione oggetto di discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato durante la seduta e tiene nota delle deliberazioni. Provvede a redigere il verbale, ne mette a disposizione copia per tutti i membri dell'Assemblea e in fase di approvazione dà lettura delle proposte di modifica al testo.

4. Nel caso di assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente.

### **Art. 13 | Verbale**

1. Le sedute dell'Assemblea vengono verbalizzate a cura del Direttore che può farsi assistere in tale compito da un funzionario dallo stesso designato e in casi particolari da altro personale tecnico-amministrativo.
2. Le delibere sono immediatamente efficaci.



**COMUNI DI**

3. Ferma restando l'immediata efficacia delle delibere dal momento della loro approvazione a conclusione della seduta il Presidente rende disponibile il testo del verbale, che sarà approvato nella prima seduta utile successiva; in alternativa il verbale può essere approvato nella medesima seduta previa lettura/condivisione del testo.

2. I verbali sono firmati dal Presidente. Essi debbono indicare i Componenti presenti e quelli assenti, le quote millesimali, gli eventuali contributi fatti pervenire dai Componenti assenti, la sintesi delle proposte avanzate, le delibere adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, la sintesi della discussione svoltasi e le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione di singoli Componenti in ordine a specifici argomenti. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali, il verbale deve indicare anche il nome dei Sindaci che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Del verbale fanno parte integrante i testi delle delibere ed eventuali allegati i cui dati saranno riassuntivamente riportati nel verbale stesso. Anche le delibere sono firmate dal Presidente. I documenti sopra indicati sono a disposizione di coloro che avanzino istanza di visionarli o averne copia previo pagamento delle spese previste.

3. I verbali e le delibere sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente entro 60 giorni dall'approvazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati, decisi dall'Assemblea, che ne impongano la segretezza totale o parziale.

#### **Art. 14 | Informazioni**

1. Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, il Vicepresidente, possono, previa richiesta e produzione documentale, dare sintetiche informazioni all'Assemblea circa l'andamento dei lavori, l'esecuzione delle delibere, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile. La sessione informativa non può protrarsi di norma oltre 45 minuti.

#### **Art. 15 | Ordine del giorno**

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione.

2. I Componenti possono richiedere al termine della sessione informativa o prima della trattazione di ciascun punto all'o.d.g., con espressa motivazione, di anticipare o posticipare uno o più punti. Tale richiesta deve essere posta a votazione, previa ammissione alla discussione di un Componente a favore e uno contrario, per non più di 5 minuti ciascuno.

3. I Componenti possono introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 16 | Ordine degli Interventi**

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente che definisce il tempo consentito alla discussione e concede la parola ai Consiglieri referenti delle singole questioni oggetto di trattazione nei punti all'o.d.g.





**COMUNI DI**

2. Successivamente alla relazione del referente ha inizio la discussione. I Componenti intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al Presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun Componente ha diritto di esprimere compiutamente, ma sinteticamente, il proprio pensiero per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso argomento. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente per richiamo al Regolamento, ed ha il diritto di replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, e mozioni d'ordine:

- a) La "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;
- b) La "questione sospensiva" si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell'argomento;
- c) La "mozione d'ordine" si pone quando si intende richiamare l'osservanza della Legge, del Regolamento, della procedura dei lavori.

3. Ogni Componente può chiedere al Presidente la parola in qualunque momento della discussione per "fatto personale". Il "fatto personale" si pone quando un Componente ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente all'Assemblea che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

#### **Art. 17 | Votazioni**

1. Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:

- a) proposta pregiudiziale;
- b) proposta sospensiva;
- c) proposta per mozione d'ordine;
- d) proposta del relatore dell'argomento Referente delle singole questioni oggetto di trattazione nei punti all'o.d.g.;
- e) proposte diverse da quelle del referente, secondo l'ordine di presentazione.

2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o dettate al Consigliere Segretario verbalizzante.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei Componenti chieda la votazione a scrutinio segreto.





**COMUNI DI**

4. I Componenti devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente o indirettamente interessati o riguardanti i loro congiunti, conviventi, affini fino al quarto grado civile, colleghi di studio professionale o di lavoro e in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e/o di opportunità.

#### **Art. 18 | Interrogazioni e interpellanze**

1. In ogni riunione dell'Assemblea e prima della sua chiusura il Presidente deve riservare un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni e interpellanze dei Sindaci:

a) "L'interrogazione" consiste nella domanda rivolta, o fatta pervenire per iscritto al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi. L'interrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta. L'interrogante, a risposta avvenuta, ha diritto ad una brevissima replica per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto e far registrare le dichiarazioni a verbale;

b) "L'interpellanza" consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al Presidente per conoscere i motivi del suo operato e delle decisioni assunte. L'interpellanza non dà luogo a discussione o votazione. La risposta alle interpellanze avviene nella riunione dell'Assemblea immediatamente successiva. Il Presidente può rifiutare la risposta alle interpellanze. Se l'interpellante vuole provocare una discussione sulle mancate spiegazioni, deve presentare una mozione che dovrà trovare posto in un ordine del giorno successivo.

#### **Art. 19 | Mozione**

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una decisione da parte dell'Assemblea. Può anche riflettere un giudizio sull'operato del Presidente e delle altre Cariche. Spetta al Presidente iscrivere la discussione e la votazione delle mozioni all'ordine del giorno delle successive riunioni dell'Assemblea.

#### **Art. 20 | Pubblicità delle riunioni e dei verbali**

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene all'istruttoria, ai pareri, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente approvate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta.

3. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese con le eccezioni di legge.

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

### **CAPITOLO SESTO**

#### **Art. 21 | Ricorsi**



CONSORZIO  
INTERCOMUNALE  
DEI SERVIZI E  
INTERVENTI SOCIALI  
**VALLE** del  
**TEVERE**

**COMUNI DI**

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

1. Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere impugnate con ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio dagli interessati, o dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale stesso entro trenta giorni dalla loro notificazione o dal compimento del termine di affissione.